

## MOZIONE

La Camera,

premesso che:

in ordine allo svolgimento della manifestazione del *World Gay Pride* nella città di Roma in pieno Anno giubilare, le critiche e le polemiche avanzate non sono certamente alimentate da una volontà «oscurantista» né tantomeno illiberale, dal momento che nessuno intende mettere in discussione la piena libertà di manifestare il proprio pensiero, principio peraltro sancito dalla nostra Carta costituzionale;

considerato che i motivi preclusivi vanno invece ricercati nell'opportunità del rispetto che si deve ad un evento religioso e spirituale di portata mondiale, il Giubileo dell'anno 2000, che si tiene a Roma ove ha anche sede lo Stato della Città del Vaticano;

atteso che rispetto, tolleranza, sensibilità e non altri, sono i principi ispiratori della protesta che muove una larga parte del mondo civile e politico nei confronti della annunciata manifestazione dell'orgoglio omosessuale,

impegna il Governo:

ad intervenire con la massima sollecitudine, nell'ambito delle proprie competenze, affinché la manifestazione del *World Gay Pride* sia rinviata ad altra data o, in subordine, sia tenuta in altra città.

(1-00466) «Casini, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Folini, Galati, Giovanardi, Liotta, Lucchese, Marinacci, Peretti, Savelli».

## RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La Commissione affari sociali,  
premesso che:

recentissimi dati ISTAT dimostrano come nel nostro Paese da anni si verifichi un crescente consumo di acque minerali che in taluni casi è divenuto obbligatorio a causa delle disastrose condizioni, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, della rete idrica che distribuisce acqua non potabile o contenente un eccesso di cloro;

in particolare dal 1993 al 1998 la percentuale di italiani che non bevono l'acqua di rubinetto distribuita dal servizio pubblico, è salita dal 40 per cento circa al 46,5 per cento su base nazionale, con percentuali ancora più alte in regioni come la Sardegna (68,7 per cento) e la Sicilia, la Toscana e l'Umbria (56 per cento);

le acque minerali naturali, non essendo per definizione acque potabili ma «acque terapeutiche», non sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88 («Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 183/87») ma sono regolamentate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, che recepisce la direttiva 80/777/CE, poi modificata dalla direttiva 96/70/CE, recepita dal decreto legislativo n. 339/99;

l'attuale disciplina normativa permette quindi il commercio di acque che contengono sali in concentrazione superiore o comunque diversa da quanto prescritto per le acque di rubinetto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88, una difformità dalle caratteristiche che rendono potabile l'acqua di rubinetto che se da una parte è giustificabile dal valore terapeutico del consumo di acqua minerale naturale, dovrebbe tuttavia essere segnalata per le possibili conseguenze pericolose che chi è affetto da alcuni stati patologici: un iperteso o una

persona affetta da insufficienza renale potrebbe essere danneggiata dal consumo di acque minerali contenenti sodio in concentrazione superiore ai limiti di potabilità, come ad esempio l'Antica Fonte Rabbi, l'Acqua Regina, l'Acqua Tettuccio, l'Acqua Traficante o la Fonte Regina Stano (fonte: *Che acqua beviamo?* di P. Merlino, ed. P. Merlino 2000);

il decreto ministeriale n. 542/92 fissa i valori limite di quantità di sostanze presenti nelle acque minerali, valori che costituiscono semplici limiti di attenzione non essendo prevista esplicitamente alcuna sanzione qualora una sostanza nociva sia presente in quantità superiore al valore massimo stabilito ed esistendo solo l'obbligo di comunicare il superamento della soglia al Ministero della Sanità: di conseguenza sono legalmente in commercio delle acque che contengono veleni in quantità superiore alle concentrazioni ammesse per considerare potabile l'acqua di rubinetto come ad esempio l'acqua San Pietro del comune di Marino (provincia di Roma) contenente 2,15 mg./litro di manganese rispetto alla soglia di 2 mg./litro prevista dal decreto ministeriale n. 543/92 o l'acqua San Reparata di Civitella del Tronto contenente 46 mg./litro di nitrati rispetto alla soglia di attenzione di 45 mg./litro di cui al decreto ministeriale n. 542/92;

è previsto che il riconoscimento di ogni qualità di acqua minerale naturale avvenga sulla base di una documentazione geologica, chimica, chimico-fisica, microbiologica, farmacologica e clinica rilasciata dal Consiglio Superiore di Sanità e che solo a seguito di un parere favorevole venga emesso il decreto di riconoscimento del Ministero della Sanità;

la normativa comunitaria non prevede limiti di concentrazione per i parametri chimici mentre il decreto ministeriale n. 542/92, cioè il regolamento recante « Criteri di valutazione delle acque minerali » indica, tra l'altro, i parametri chimici e chimico-fisici da determinare nelle acque minerali, fissando semplici soglie di attenzione per la presenza nell'acqua di 19

sostanze contaminanti, o comunque indesiderabili, individuate da un'apposita commissione istituita nell'ambito del Consiglio Superiore di Sanità;

la direttiva CE 96/70 prevede che « le etichette delle acque minerali naturali devono recare anche le seguenti informazioni obbligatorie: a) l'indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici »: questa nuova norma, che sostituisce il par. 2 dell'articolo 7 della direttiva CEE 80/777 (in base al quale « l'etichettatura delle acque minerali naturali deve contenere anche le seguenti menzioni obbligatorie: a) la menzione di composizione conforme ai risultati dell'analisi ufficiale del giorno del controllo, oppure la menzione della composizione analitica che indichi gli elementi caratteristici »), impone quindi chiaramente di specificare in etichetta tutte le sostanze presenti nell'acqua e non solo quelle che si possono considerare caratteristiche; purtroppo il decreto legislativo n. 339 del 1999 disattende questa fondamentale norma di diritto comunitario;

dal confronto tra le concentrazioni massime ammissibili di veleni e sostanze indesiderate previste dalla normativa sulle acque destinate al consumo umano (decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88) ed i valori fissati per le acque minerali dal decreto ministeriale n. 542/92, al di sotto dei quali non vi è obbligo di dichiarare in etichetta la presenza delle sostanze nocive, emerge una realtà sconcertante: talune concentrazioni di metalli, elementi e composti, che per le acque « di rubinetto » sono considerate fuori limite rendendo l'acqua dannosa per il consumo umano, sono invece considerate tollerabili per le acque minerali e non riportabili in etichetta finché non superino concentrazioni molto più elevate di quelle previste per l'acqua di rubinetto;

in particolare la presenza di arsenico in quantità superiore ai 50 microgrammi per litro rende pericolosa l'acqua di rubinetto mentre può essere presente fino ad una concentrazione di 200 micro-

grammi in un litro di acqua minerale senza dover essere citato in etichetta; il cadmio è pericoloso nell'acqua di rubinetto oltre i 5 microgrammi per litro mentre nell'acqua minerale può essere disciolto senza incorrere in obblighi di comunicazione in percentuali fino a 10 microgrammi per litro; per il nichel, considerato nocivo nell'acqua di casa se supera i 50 microgrammi per litro di concentrazione, non è addirittura prevista una soglia-limite nelle acque minerali imbottigliate; il cromo totale (nelle due forme esavalente e trivalente) è consentito nella misura massima di 50 microgrammi per litro nell'acqua di rubinetto mentre è tollerato fino a 50 microgrammi per litro nella sola forma esavalente nelle acque minerali e non esiste un valore limite per il cromo totale; per altri veleni come il piombo, il mercurio e il selenio le percentuali massime consentite nell'acqua di rubinetto sono le stesse che la normativa sulle acque minerali indica come soglia oltre la quale è prevista la semplice comunicazione al Ministero e in etichetta;

ancora più grave è poi la disciplina dei nitrati dal momento che il legislatore ha fissato il limite di 45 milligrammi per litro nelle acque minerali destinate all'alimentazione degli adulti e di 10 milligrammi per litro in quelle destinate all'infanzia: nonostante la pericolosità di questi composti per la salute umana (perché i nitrati, costituendo un indizio di inquinamento o di possibili effetti patogeni imprevedibili, sono precursori di sostanze cancerogene), ove l'acqua minerale superi queste soglie, il produttore ha il solo obbligo di dichiararlo in etichetta, senza essere tenuto a specificare l'inidoneità per i bambini di un'acqua con più di 10 mg. di nitrati;

sono infatti in commercio, prive di qualsiasi avvertenza in etichetta sulla pericolosità per i bambini, delle qualità di acque minerali contenenti una concentrazione di nitrati in percentuale più che doppia rispetto al valore massimo di 10 milligrammi per litro sotto il quale l'acqua non è considerata nociva per i bambini e

può essere venduta con la dicitura « consigliata per l'infanzia », come ad esempio:

l'acqua Aemilia e l'acqua Madonna della Mercede delle fonti di Ramiola (Parma) contenenti 29,8 mg./litro e 28,6 mg./litro di nitrati, l'acqua Galvanina dell'Antica Fonte Romana di Rimini con 38 mg./litro di nitrati, l'acqua Pieve del Comune di Calci (Pisa) con 33,7 mg./litro di nitrati, l'acqua Sorgente Generosa di San Pietro alle Fonti nel comune di San Miniato (Pisa) con 42 mg./litro, l'acqua Sant'Elena del comune di Chianciano Terme (Siena) con 28,8 mg./litro, la Fonte di Palme e la Palmese del Piceno della Valle Torre di Palme nel Comune di Fermo (Ascoli Piceno) con 40,5 mg./litro e con 42,9 mg./litro, la Fonte Gabinia del Comune di Gavignano (Roma) con 20,6 mg./litro, l'Egeria dell'Acqua Santa (Roma) con 25,3 mg./litro, l'Appia di Roma con 28,3 mg./litro, la Santa Maria di Capannelle con 36 mg./litro, la San Ciro della Fonte La Ferrina in Campania con 28,05 mg./litro, la Paravita della Fonte della Coltura di Lecce con 29,6 mg./litro, la Nuova Sorgente Trafficante di Rionero in Vulture (Potenza) con 28,2 mg./litro, l'acqua La Francesca di Rionero in Vulture (Potenza) con 25,5 mg./litro, l'acqua Lilia di Rionero in Vulture (Potenza) con 29,9 mg./litro, la Nuova Cutolo Rionero di Rionero in Vulture (Potenza) con 24 mg./litro, la Santa Maria degli Angeli in Basilicata con 27,8 mg./litro, le acque minerali siciliane Ciapazzi di Terme Vighiatore con 23 mg./litro e la Santamaria con 26 mg./litro ed infine la Sorgente di Giara di Villasor (Cagliari) con 24,5 mg./litro di nitrati (fonte « Che acqua beviamo? » di Pasquale Merlino, ed. P. Merlino, 1999);

se è vero che né la normativa europea né quella italiana impongono limiti di concentrazione da rispettare per sostanze presenti nell'acqua minerale naturale, altri paesi europei che hanno adottato la direttiva 80/777 CEE come la Germania, considerano velenosa l'acqua che contiene determinate percentuali di arsenico, piombo, cadmio, cromo, cianuro, fluoro, nichel sia che venga imbottigliata come

acqua minerale naturale, sia che venga erogata come acqua di rubinetto;

d'altra parte l'origine sotterranea dell'acqua non garantisce più la sua purezza giacché gli agenti inquinanti di origine industriale o agricola e l'esistenza di un sistema criminale di smaltimento dei rifiuti possono produrre in ogni momento l'imbevibilità di acque rinomate o comunque ritenute sicure; per questo sarebbe necessario un monitoraggio costante sulla qualità delle acque minerali ed un'adeguata informazione agli utenti, l'attuale normativa italiana prevede invece che le acque minerali siano sottoposte ad analisi chimica e chimico-fisica solo ogni 5 anni in base all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 giugno 1977, che richiama precedenti provvedimenti normativi, confermato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 1983;

il giorno 10 febbraio 2000 il sottosegretario di Stato per la Sanità, rispondendo all'interpellanza urgente n. 2-02223, ha confermato l'anomalia tutta italiana in materia annunciando che attualmente « a livello comunitario, è in fase di elaborazione il progetto di una nuova direttiva concernente i limiti di concentrazione da fissare per alcuni parametri da ricercare nelle acque minerali » e che « la commercializzazione di acque ad uso pediatrico con concentrazioni di nitrati superiori a 10 milligrammi per litro meriterebbe una evidenziazione ed una sottolineatura maggiore se non una formalizzazione ufficiale sulle etichette delle acque minerali »;

le proprietà terapeutiche delle acque minerali pubblicizzate in etichetta spesso non corrispondono alle effettive proprietà delle acque giacché, essendo strettamente connesse alla loro composizione ionica (ovvero alla presenza di sali sotto forma di particelle caricate elettricamente), è frequente che durante lo stoccaggio in ambienti non idonei avvengano delle reazioni chimico/fisiche fra gli ioni presenti che determinano conseguenti variazioni delle caratteristiche del prodotto: avviene quindi frequentemente che le pro-

prietà terapeutiche reali si discostino di più del 15 per cento rispetto a quelle dichiarate in etichetta, una circostanza che ai sensi della circolare del ministero della Sanità n. 19 del 12 maggio 1993, prot. n. 406/AG.2.6/370, determinerebbe il cambiamento completo delle caratteristiche dell'acqua minerale naturale ed imporrebbe la ripetizione delle analisi indicate dal decreto ministeriale n. 542/92;

impegna il Governo:

a modificare la normativa nazionale di recepimento della direttiva CE 96/70 in senso più aderente ai principi generali enunciati in sede europea in materia di acque minerali, in particolare introducendo l'obbligo di menzionare sull'etichetta in modo analitico tutte le sostanze presenti nell'acqua e non solo quelle considerate caratteristiche;

a modificare la normativa italiana sul commercio in generale dell'acqua da bere, prevedendo sia per le acque minerali naturali che per le acque di rubinetto concentrazioni massime ammissibili di sostanze tossiche, indesiderabili e nocive, superate le quali il prodotto non può essere commercializzato perché considerato pericoloso per la salute umana a prescindere dalla sua origine;

a modificare l'attuale etichettatura delle acque minerali prevedendo che siano riportate, in modo completo, tutte le sostanze disciolte ed indicati gli eventuali effetti dannosi di alcune di esse sull'organismo di determinate categorie di soggetti, per ragioni di età o di patologie, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 10 della direttiva 80/777/CEE sulle diciture da riportare per motivi di tutela della salute pubblica;

a prevedere dei controlli annuali sia per le acque minerali in commercio, sia per le acque di sorgente come disciplinato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, così da assicurare una maggiore

rispondenza tra quanto dichiarato in etichetta e quanto contenuto realmente.

(7-00946)

« Galletti, Saia ».

**INTERPELLANZE URGENTI**  
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

i comuni del comprensorio a nord di Napoli, sono interessati all'ubicazione di impianti di CDR (Combustibili derivati da rifiuti) per far fronte all'annosa questione dell'emergenza dei rifiuti in Campania;

in particolare, ad Acerra, in territorio ASI, a ridosso del complesso industriale chimico Montefibre, si prevede di realizzare un mega impianto di « termovalorizzazione » di rifiuti che produca energia elettrica;

nel raggio complessivo di circa 15 chilometri - ed in assenza di vera programmazione - si prevede di realizzare tre impianti di CDR (nei comuni di Giugliano, Caivano e Tufino), e un termovalorizzatore nel comune di Acerra;

è dal 1998 che si paventa tale scelta; in questi due anni si sono susseguite varie delibere ministeriali; con l'ultima delibera il Presidente della Giunta Regionale stipula direttamente i contratti con le imprese che realizzano tali impianti;

la realizzazione di questi impianti per il trattamento dei rifiuti è in netto contrasto con le scelte economiche che gli enti locali hanno attuato in questi anni, difatti su questo territorio è ormai in fase operativa la realizzazione del polo pediatrico mediterraneo in quanto è stato sottoscritto l'accordo di programma tra gli enti che lo devono realizzare;

per dire « No » alla realizzazione dell'inceneritore, il 21 giugno ad Acerra c'è

stata una imponente manifestazione cittadina alla quale hanno partecipato 10.000 persone; anche in altri comuni la protesta è stata forte;

il territorio di Acerra nel corso di questi ultimi anni ha già pagato un notevole scotto ambientale in quanto sul suo vasto territorio sono state ritrovate discariche di rifiuti di natura tossica che hanno compromesso sempre più la salute dei cittadini, infatti tra Acerra, Marigliano e Caivano sono aumentate in modo esponenziale le malattie a patologia tumorale;

inoltre, nel parere sulla valutazione di impatto ambientale (Via) rilasciato dalla commissione ministeriale (il 20 dicembre 1999) che si esprime sul progetto di termovalorizzazione da ubicare ad Acerra, ci sono evidenti contraddizioni specie nella parte riguardante le osservazioni, dove viene menzionato con chiarezza che tale impianto è in contrasto con la scelta di realizzare il polo pediatrico, inoltre la tecnologia adottata per l'inceneritore dei rifiuti risulta non particolarmente innovativa e la documentazione corredata al progetto è lacunosa -:

quali iniziative si intendano adottare per coinvolgere in modo diretto i sindaci dei comuni a nord di Napoli al fine di renderli partecipi nelle scelte da effettuare nei territori di propria competenza;

se si ritenga opportuno adottare strategie diverse in un piano organico programmatico, al fine di risolvere definitivamente la questione dei rifiuti in Campania.

(2-02500)

« Giardiello, Mussi, Voza ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e dell'ambiente, per sapere - premesso che:

a Cornigliano (Genova) vi è uno dei maggiori insediamenti siderurgici di Genova;